2024/2611

1.10.2024

# REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2611 DELLA COMMISSIONE

**del 30 settembre 2024**

**che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2024**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare gli articoli 183 e 193 bis,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione ([2]) stabilisce che il prezzo cif all'importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all'articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(2) I prezzi cif all'importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell'articolo 32 di tale regolamento di esecuzione.

(3) I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(4) A norma dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione ([3]), se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione devono essere sospesi e sostituiti dall'importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui a tale articolo.

(5) I dazi all'importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.

(6) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj).

(7) I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.

(8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 ([4]) della Commissione fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 1º ottobre 2023.

(9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092.

(10) Al fine di garantire un accesso equo dei melassi al mercato dell'Unione, è necessario che la presente misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all'importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 è abrogato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2024

*Per la Commissione,*
*a nome della presidente,*
Wolfgang BURTSCHER
*Direttore generale*
*Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 della Commissione, del 28 settembre 2023, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1º ottobre 2023 (GU L 241 del 29.9.2023, pag. 116, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2092/oj).

*ALLEGATO*

**PREZZI RAPPRESENTATIVI, IMPORTI DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE E IMPORTI DEI DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE PER I MELASSI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO APPLICABILI A DECORRERE DAL 1º OTTOBRE 2024**

*(in EUR)*

| Codice NC | Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto considerato | Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto considerato ([1]) | Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato |
|---|---|---|---|
| 1703 10 00 ([2]) | 18,11 | 0 | - |
| 1703 90 00 ([2]) | 15,68 | 0 | - |

([1]) Questo importo sostituisce, in conformità dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.

([2]) Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.